STATUTO DELLA PRO LOCO DI CITTAREALE (RIETI)

AGGIORNAMENTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE - SEDE

L'Associazione Turistica Pro Loco di Cittareale, di seguito chiamata Pro Loco, C.F. 9000904057 8, già costituita, ha sede legale in Piazza Santa Maria 2 Cittareale (RI). Il presente aggiornamento adegua alle vigenti normative lo statuto stesso e lo sostituisce in toto. La Pro Loco può cambiare sede per esigenze operative, senza apportare modifiche allo Statuto.

ART. 2 - FINALITÀ

La Pro Loco è un'associazione su base volontaria di natura privatistica senza scopo di lucro, ma con rilevanza pubblica e finalità di promozione sociale, turistica, di valorizzazione di realtà e di potenzialità naturalistiche, culturali, storiche ed enogastronomiche del comune di Cittareale, in cui opera e risiede. Per il perseguimento dei fini istituzionali prevalentemente si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati; ma in caso di particolari necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. Svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla Legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

ART. 3 - COMPITI ED OBIETTIVI

La Pro Loco per il conseguimento delle finalità di cui all' art. 2, autonomamente e/o in collaborazione con il Comune di Cittareale,

altre Associazioni ed Enti pubblici e privati, in via esplicativa e non esaustiva:

a) svolge opera di aggregazione delle persone e degli Enti che, a titolo volontaristico, condividono i principi e le finalità dell'Associazione e intendono impegnarsi per la loro realizzazione;

b) svolge e/o promuove ricerche atte ad approfondire la conoscenza e la tutela delle risorse del territorio e della collettività insediatavi, diffondendone i risultati per una loro rispettosa fruizione;

c) fa opera di educazione e di formazione sui temi della storia, della geografia, delle usanze, delle tradizioni, dell'arte, della cultura locale, ivi compresa la collaborazione alla crescita di idonee professionalità;

d) organizza manifestazioni in genere e - in particolare - convegni, incontri, fiere, concerti, lotterie ed escursioni, il tutto finalizzato alla promozione della comunità e del suo sviluppo sociale, incentivando la consapevolezza a partecipare alla vita collettiva;

e) opera per la diffusione delle problematiche ambientali e per la formazione di una specifica sensibilità, con particolare riferimento alle realtà locali. Tali azioni saranno rivolte specialmente ai giovani, in collaborazione anche con le Istituzioni Scolastiche;

f) sensibilizza la collettività verso lo sviluppo e la crescita dell'attività turistica, rivolta sia all'ambito locale che alle realtà esterne, soprattutto in termini di qualità, attivandosi anche per l'istituzione di Uffici Informazioni e Accoglienza Turistica;

g) promuove azioni di tutela in ogni sede e in ogni grado, ivi comprese le sedi;

a) promuove la cultura dell'accoglienza e dell'informazione dei turisti anche con l'apertura di appositi uffici;

b) organizza iniziative utili allo sviluppo della conoscenza e delle attrattive di Cittareale ed anche fuori del territorio Comunale ed opera per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

c) contribuisce al miglioramento della vita della città di Cittareale;

d) sviluppa attività di carattere sociale;

e) promuove manifestazioni di carattere culturale organizza convegni, concerti, lotterie aprire e gestire circoli nell'ambito del territorio comunale.

ART. 4 - ATTIVITÀ DEI SOCI

L'attività dell'Associazione è assicurata prevalentemente con prestazioni personali, volontarie e gratuite degli associati.

ART. 5 - SOCI – DIRITTI E DOVERI

I soci della Pro Loco si distinguono in:

a) soci Ordinari

b) soci Sostenitori

c) soci Onorari

L'ammissione di un nuovo socio è decisa, senza obbligo di rendere nota la motivazione, dal Consiglio Direttivo della Pro Loco, dietro richiesta scritta del candidato, entro trenta giorni dalla stessa. Possono essere soci ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per varie motivazione possono essere interessati all'attività della Pro Loco. Possono essere soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contributi straordinari volontari. Possono essere

soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all'Assemblea dei soci, e l'esonero dal pagamento della quota annuale.

Tutti i soci, maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto di:

a) voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea.

b) essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco, se in regola con il versamento della quota sociale fatto almeno trenta giorni prima della data fissata per l'assemblea

c) voto per le modifiche dello statuto e dei regolamenti, per lo scioglimento della Pro Loco, purché in regola con il versamento della quota sociale fatta 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea;

d) ricevere la tessera della Pro Loco;

d) ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;

f) frequentare i locali della Pro Loco;

g) ad ottenere eventuali facilitazioni che comportano la qualifica di socio UNPLI in occasioni di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Loco.

I Soci hanno l'obbligo di:

a) rispettare lo statuto e i regolamenti della Pro Loco;

b) versare nei termini la quota associativa alla Pro Loco;

c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

ART. 6 - CAUSE DI ESCLUSIONE O NON AMMISSIONE DEI SOCI

L'accettazione della domanda d'iscrizione alla Pro Loco è subordinata al corretto comportamento dell'aspirante socio nei confronti degli organi statutari, della stessa associazione e dei suoi membri eletti; chiunque metta in atto azioni di ogni natura, volte al danneggiamento dell'immagine e alla compromissione dell'attività della Pro Loco, sarà dichiarato, ad insindacabile giudizio del Consiglio direttivo, incompatibile con l'associazione stessa. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per mancato pagamento della quota associativa, per morte o per esclusione, deliberata dal consiglio Direttivo, in caso di indegnità del socio per attività pregiudizievole per la Pro Loco o incompatibile con le attività stesse di cui al precedente comma.

Non esistono soci di diritto o membri di diritto nel consiglio direttivo.

ART. 7 - ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

a) l'Assemblea dei Soci;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) il Segretario;

f) il Tesoriere;

g) il Collegio dei Revisori dei Conti

h) il Presidente Onorario (eventuale)

Tutte le cariche sono gratuite

ART. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea:

a) rappresenta l'universalità dei soci e le sue decisioni prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano i soci;

b) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità;

c) è composta da tutti i soci, in regola con la quota sociale dell'anno in cui si svolge l'assemblea

d) è ordinaria e straordinaria. Le assemblee sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente della Pro Loco (in sua assenza dal vice Presidente), assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l'assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco;

e) ogni socio ha diritto ad un solo voto, ma sono ammesse deleghe di voto da conferirsi per iscritto, allegate agli atti dell'assemblea, da altro Socio delegante che non può presenziare all'Assemblea. È vietato il cumulo delle deleghe nel numero superiore a tre e non sono ammessi voti per corrispondenza.

L'assemblea ordinaria:

a) è convocata almeno due volte l'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consultivo dell'anno precedente e sulla formazione del bilancio preventivo, (l'esercizio sociale inizia dal 1^ gennaio e termina il 31 dicembre), sul Programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei soci;

b) deve essere convocata, entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo, entro il mese di aprile per

l'approvazione del bilancio consuntivo;

c) deve essere convocata, per le elezioni delle cariche sociali, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato;

d) è indetta con avviso (data, ora, luogo e ordine del giorno), portata a conoscenza dei soci, almeno quindici giorni prima della data fissata, consegnata a mano o a mezzo posta o e-mail o affisso nella sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune; il Presidente ed il Consiglio Direttivo stabiliranno insieme le modalità di convocazione per ciascuna assemblea;

e) è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; è valida, in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto al voto e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi. La convocazione, quando se ne ravvisi la necessità, può essere richiesta per iscritto dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea straordinaria:

a) è considerata straordinaria soltanto quando si riunisce per deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale, sulla trasformazione o sullo scioglimento dell'associazione ed è convocata con le stesse modalità dell'assemblea ordinaria.

b) è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza; in seconda convocazione, da tenersi

almeno un'ora dopo, è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni assembleari e relative delibere dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale.

ART. 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo (C.D.):

a) è formato da un numero dispari stabilito dall'Assemblea prima delle votazioni; i membri sono eletti a votazione segreta dall'Assemblea. Tutti i soci, iscritti da almeno trenta giorni, possono essere eletti;

b) sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di militanza nella Pro Loco;

c) resta in carico quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili;

d) si riunisce almeno due volte l'anno, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o a seguito della richiesta scritta da almeno due terzi dei membri;

e) può decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate, relative alle attività statutarie;

f) è investito dei poteri della gestione ordinaria della Pro Loco ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate, in modo tassativo dall'Assemblea;

g) stabilisce la quota sociale annuale da versare;

h) predispone i regolamenti interni per l'organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari.

Per la validità delle deliberazione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del C. D. ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è decisivo il voto del Presidente. Spetta al C. D. la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione, la stesura del conto consuntivo e della relazione dell'attività svolta. I consiglieri che risultano, senza giustificazione motivata, assenti per tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del C. D. il quale provvede alla surroga dei medesimi.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue:

i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga deve essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del C.D., qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel C. D. sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei consiglieri, l'intero C. D. sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo C. D.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso.

ART. 10 - PRESIDENTE

Il Presidente della Pro Loco:

a) è eletto dal C. D. tra i propri membri, nella sua prima riunione con votazione a scrutinio segreto;

b) dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del C. D. Può essere riconfermato. In caso di assenza o impedimento temporaneo sarà sostituito dal vicepresidente eletto come al punto a). In caso di impedimento definitivo sarà dichiarato decaduto dal C.D. che provvederà alla nomina di un nuovo Presidente;

c) ha la responsabilità dell'amministrazione della Pro Loco, la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci;

e) in caso di urgenza, delibera su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

Art. 11 - SEGRETARIO E TESORIERE

Il Segretario:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, da scegliersi tra i soci o tra gli eletti nel C. D.

b) il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

c) il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta d'idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria della Pro Loco e della regolare tenuta dei libri sociali.

Il Tesoriere:

a) è nominato dal Consiglio Direttivo da scegliere tra i soci o tra gli eletti nel C. D.;

b) cura la gestione della cassa, annota i movimenti contabili della Pro Loco e predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo.

È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

Art. 12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

a) Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti, a votazione segreta dall'Assemblea dei Soci. Dura in carica quattro anni e tutti i membri sono rieleggibili. Ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità sociale, riferendone all'Assemblea. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo, può esprimere parere sugli argomenti all'ordine del giorno, non ha diritto di voto. Risulteranno eletti i cinque soci che avranno ricevuto il maggior numero dei voti, i primi tre quali membri effettivi ed eleggeranno tra loro il Presidente, gli altri due membri supplenti. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il supplente che ha avuto il maggior numero dei voti.

Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell'intero collegio.

ART.13 - IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario può essere nominato dall'Assemblea dei soci per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Loco.

Possono essergli affidati dal C.D. incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 14 - PATRIMONIO

Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

a) quote sociali e contributi dei Soci;

b) elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogati da Enti Pubblici e Privati;

c) eredità, donazioni, legati e contributi privati di cittadini;

d) proventi di gestione di attività e/o iniziative permanenti od occasionali;

e) tutte le entrate ed i proventi dell'attività della Pro Loco sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della Pro Loco e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci;

f) gli eventuali utili o avanzi di gestione della Pro Loco devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 15 - SCIOGLIMENTO

L'eventuale scioglimento della Pro Loco sarà deciso dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata. Sia in prima sia in seconda convocazione dovranno essere presenti almeno i 4/5 dei Soci e la decisione di scioglimento dovrà essere assunta a maggioranza dei voti.

La Pro Loco ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, ai fini di utilità sociale.

I beni acquisiti con il concorso finanziario specifico e prevalente di Enti pubblici possono devoluti al Comune nel cui territorio la Pro Loco

ha sede, con l'obbligo del Comune a devolverli ai fini di utilità sociale.

Art. 16 - NORME FINALI

La Pro Loco può aderire all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia) ed al Comitato Regionale del Lazio nel rispetto dello statuto e delle normative UNPLI. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile.

REGOLAMENTO

Art.1

L'Associazione deve tenere debitamente aggiornati i seguenti documenti, anche in formato elettronico:

a) copia dell'atto costitutivo dell'Associazione;

b) copia dello Statuto approvato dall'Assemblea;

c) un registro protocollo per corrispondenza;

d) una rubrica dei Soci, con l'indicazione della qualifica: benemerito, sostenitore, ordinario;

e) un registro dei verbali dei Revisori dei conti;

f) un registro dei verbali del Consiglio Direttivo;

g) un registro dei verbali delle Assemblee;

h) un registro inventario dei beni di proprietà della Pro Loco.

Art. 2

Il Presidente provvede direttamente all'erogazione dei fondi dell'Associazione mediante prelevamenti di denaro dalla cassa e da eventuali depositi presso Istituti Bancari. Spetta al Presidente l'apertura e la chiusura dei conti correnti bancari o postali nonché la relativa individuazione degli Istituti. Tutte le operazioni possono

essere eseguite anche on-line con l'apposito servizio concesso dagli Istituti Bancari. Il Presidente può delegare a dette erogazioni anche il Segretario e/o il Tesoriere facendone richiesta presso i citati Istituti Bancari per il deposito della firma che può essere disgiunta. Ogni erogazione dei fondi dell'Associazione effettuata da parte del Segretario o del Tesoriere dovrà avvenire esclusivamente con il consenso del Presidente.

Art. 3

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato all'Assemblea dei soci, per l'approvazione, entro il 31 aprile di ogni anno.

Art. 4

Il Segretario e/o il Tesoriere dell'Associazione terrà un registro delle minute spese, anche in formato elettronico, delle quali risponderà al Presidente.

Art. 5

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è convocata dal Presidente su apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e diramata con invito scritto contenente le indicazioni della sede, data, ora, e ordine del giorno. L'avviso, divulgato con le modalità di cui all'art. 8, lettera D) dello Statuto, deve essere consegnato almeno quindici giorni prima della data fissata. Nell'ordine del giorno, sia per il Consiglio che per l'Assemblea, non può essere indicata la voce: varie ed eventuali. Le richieste avanzate da Consiglieri o da Soci, vanno inscritte nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 6

Alle Assemblee possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti. Hanno diritto di voto solo i soci risultanti iscritti nell'anno precedente e che abbiano rinnovato il tesseramento col versamento della quota sociale anche per l'anno in corso, almeno 60 giorni prima della data fissata di svolgimento dell'Assembla.

Art. 7

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione con l'assistenza del Segretario. Per il rinnovo delle cariche sociali, l'Assemblea nomina un seggio elettorale, composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, tra i soci aventi diritto al voto, e che abbiano dichiarato la propria rinuncia ad essere candidati. Il dibattito assembleare viene regolamentato dal Presidente, che ne stabilisce tempi e modalità di svolgimento.

Nell'assemblea sono consentite sino a tre deleghe, che vengono accettate dal Presidente dell'Assemblea o del Seggio elettorale, su diretta responsabilità del delegato, che in quanto tale autentica la firma del delegante.

Al socio verranno consegnate due schede elettorali, predisposte e stampate subito dopo il termine di presentazione delle candidature, una per votare i rappresentanti del Consiglio Direttivo che sarà composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea elettiva secondo quanto previsto dallo Statuto; l'altra scheda per votare i rappresentanti del Collegio dei revisori dei Conti composto così come previsto dallo Statuto. Ogni elettore ha diritto a esprimere sino a un

totale di preferenze pari a quanti sono i componenti del C.D. stabiliti con una «X» al fianco del candidato riportato sulla scheda.

Il totale delle preferenze, per ambedue gli organi statutari, non dovrà superare il numero stabilito altrimenti la scheda risulterà nulla.

Art. 8

Le votazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria candidatura almeno un'ora prima della votazione fissata dall'Assemblea e consegnarla al Presidente del Seggio.

La richiesta di candidatura può essere avanzata per un solo organismo da eleggere. L'Assemblea stabilisce tempi e modi delle elezioni.

Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di preferenze; a parità di voti, risulta eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione; quindi, il più anziano di età. Possono essere candidati soltanto i soci che hanno diritto di voto così come riportato nel precedente articolo 6.

Art. 9

In caso di rimborso spese riconosciute e deliberate, inerenti i trasporti, il rimborso deve essere pari al costo corrente di un quinto del costo della benzina super per chilometro.

Art. 10

Qualsiasi delibera non riportata sul registro dei verbali, o consiliari o assembleari o sindacali, è nulla. Le iniziative assunte in difformità da quanto sopra sono sotto la personale responsabilità degli

amministratori che l'hanno assunte.

Art. 11

Lo Statuto con l'annesso regolamento, redatto in diciassette pagine, deve essere registrato presso il Pubblico Registro di Rieti e può essere depositato presso il Comune di Cittareale.

Cittareale, 17 dicembre 2016

Il Presidente (Emanuele Mattia)

Il Segretario (Paola Cocuccioni)

Il Consigliere (Agostino Taliani)

Il Consigliere (Fabio Scaletta)

Il Consigliere (Irene Tartaglia)

Il Presidente dei Revisori dei Conti (Riccardo Guerci)

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Rieti - Ufficio Territoriale

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale - Direzione provinciale di Rieti

Ministero dell'Economia e delle Finanze - MARCA DA BOLLO - €16,00 - IDENTIFICATIVO 01150608396573

Ministero dell'Economia e delle Finanze - MARCA DA BOLLO - €1,60 - IDENTIFICATIVO 01150608396676

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO - CITTAREALE RIETI

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Rieti Ufficio Territoriale

02 GEN. 2017

Registrato il ... Serie 3 n. 3

Corrisposte Lire ... € 200,00 + € Due cento/00

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO TERRITORIALE Maurizio Porcelli

Ufficio Territoriale Il Capo Team Maria Luisa Nobili

Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale - Direzione provinciale di Rieti

ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO
CITTAREALE
RIETI